



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**NECESSARIA LA TEMPESTIVA E CORRETTA COSTITUZIONE DEL
RICORRENTE AI FINI DELL'AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO**

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 4[^], sentenza del 03/02/2026 pubb. il 17/02/2026, n.1037

Composizione

Birritteri Luigi (Presidente) – Taviano Paolo Andrea (Relatore) – Laudati Antonio

177 TRIBUTI (IN GENERALE) – 294 DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE

Processo tributario – Costituzione del ricorrente o dell'appellante - Omesso deposito della ricevuta di spedizione, dell'avviso di ricevimento, o dell'elenco delle raccomandate - Conseguenza - Inammissibilità - Condizioni.

Massima

In tema di processo tributario, ai sensi degli artt. 22 e 53, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, va dichiarato inammissibile il ricorso, anche in seguito a rilievo *ex officio*, allorquando il ricorrente abbia omesso di depositare, nel termine di 30 giorni dalla sua proposizione, in originale o copia spedita per posta, la fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale o, nel caso di atti inviati con modalità telematiche, la pec di consegna del ricorso al destinatario in formato msg o eml.

Rif. normativi

art.22 e 53, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Conformità Cass. civ., sez. 5[^], 27 ottobre 2022, n. 31879; Cass. civ., sez. trib., 11 giugno
2018, n. 15182

Anno pubb. 2026